

Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 57/2024 del 23-02-2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA ### E ### composta dai ### Dott. ### rel.

Dott. ###ssa ### all'udienza del 10 gennaio 2024 ha pronunciato la seguente **SENTENZA** nella controversia in grado di appello iscritta al n. 1578/2022 del Ruolo generale Civile - ### e ### rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ### 55; APPELLANTE E ### contumace; APPELLATO OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Latina n. 1368/2021 pubblicata il 21 dicembre 2021, non notificata. **CONCLUSIONI APPELLANTE:** ### l'###ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, accogliere il presente appello e per l'effetto in riforma della Sentenza del Tribunale di Latina - ### - n. 1368/2021, accogliere le conclusioni contenute nel ricorso di primo grado attesa la sua fondatezza per i motivi sopra specificati, con conseguente riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra le parti al momento dell'infortunio e condanna del ### titolare dell'attività di B&B denominata "OASIS" e sita in ### via ### nr. 2, al risarcimento dei danni fisici subiti dal ### a seguito dell'infortunio sul lavoro, e quantificati in € 22.450,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, salva diversa somma maggiore o minore, da quantificarsi sulla base della espletata CTU o comunque ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Fatto e diritto 1.### ricorre, in data 19 aprile 2016, al giudice del lavoro del Tribunale di Latina allegando quanto segue: -di avere lavorato alle dipendenze di ### presso il suo B&B sito in ### -di avere iniziato a lavorare nel 2013 e che il rapporto di lavoro, sempre senza alcuna regolarizzazione, si è protratto sino al 28 luglio 2015; - che inizialmente l'attività lavorativa era saltuaria ed occasionale, mentre successivamente è divenuta continuativa, fissa e giornaliera; -di avere svolto mansioni di giardinaggio e attività di manutenzione, utilizzando gli strumenti messi a disposizione del datore di lavoro e seguendo le direttive da lui impartite; -di avere ricevuto compensi

solo occasionali e comunque sproporzionati alla quantità e qualità del lavoro prestato; -che il 28 luglio 2015, durante lavori di manutenzione di una fontana effettuati su ordine del ### cadeva riportando gravi **lesioni**; -che l'intervento in questione veniva effettuato senza la predisposizione di alcuna misura di sicurezza da parte del datore di lavoro, che non si premurava di verificare che la fontana, vischiosa e scivolosa, fosse in grado di sopportare il peso di una persona.

Dopo aver dedotto, quindi, di avere diritto al risarcimento del danno, ex articolo 2087 c.c., per i postumi permanenti e per l'invalidità temporanea derivati dal predetto infortunio su lavoro, conclude chiedendo che sia accertato il rapporto di lavoro subordinato e l'intervenuto infortunio sul lavoro e che, quindi, il ### sia condannato al risarcimento del danno. 2.Si costituisce ### contestando che il ricorrente sia mai stato alle sue dipendenze, che gli abbia impartito specifiche direttive ed imposto modalità di esecuzione di attività lavorative di alcun genere, che gli abbia commissionato l'esecuzione di lavori di manutenzione e/o pulizia della fontana situata all'esterno del B&B, che gli abbia mai dato disposizioni consistenti nel salire in cima alla fontana senza idonee attrezzature.

Conclude, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso. 3.Il processo è istruito mediante i documenti prodotti dalle parti, l'interrogatorio formale delle stesse (cui si presenta per rispondere solamente il ###, nonché l'assunzione di prova testimoniale.

All'esito di tale attività istruttoria il giudice tenta la conciliazione delle parti che dà esito negativo per l'opposizione di parte resistente.

Ammessa ed espletata, quindi, c.t.u. medico legale e disposto un ulteriore approfondimento istruttorio mediante l'interrogatorio libero del ### ed il richiamo dei due testimoni di parte ricorrente per rendere chiarimenti, all'udienza del 21 dicembre 2021 - tenuta nella forma della trattazione scritta - il Tribunale di Latina pronuncia la sentenza in epigrafe con cui respinge il ricorso del ### Il giudice a quo così argomenta: <<1. Il ricorrente fonda la propria pretesa risarcitoria, invocando la disposizione di cui all'art. 2087 c.c., sulla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il ### 1.1. Egli infatti assume che l'infortunio del 28.07.2015 si è verificato nel corso dell'esecuzione della prestazione lavorativa e a causa della violazione

di minime misure di sicurezza da parte dell'asserito datore di lavoro.

1.2. Ora, occorre sin da subito precisare che non è in contestazione l'accadimento nella sua storicità; mentre, sono in contestazione tra le parti la effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro nelle forme della subordinazione e che in quella precipua occasione sia stato proprio il ### a disporre l'esecuzione dell'intervento da cui è derivato il fatto lesivo.

1.3. Per giurisprudenza consolidata l'operatività dell'art. 2087 c.c., che prevede la responsabilità del datore di lavoro per i danni riportati dal dipendente in ragione di una colposa violazione delle misure di sicurezza, ancorché innominate, attinenti all'ambiente lavoro o all'esecuzione della prestazione, presuppone la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro dipendente.

2. Dal punto di vista logico-giuridico è pertanto necessario procedere all'accertamento in ordine alla effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, posto che solo in caso di risposta positiva alla questione che precede la parte resistente potrà rispondere per l'infortunio occorso al ### quale datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c..

3. Costituisce *jus receptum* in giurisprudenza il principio secondo il quale, in ossequio ai principi generali in materia di onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore che pretenda retribuzioni o altri emolumenti propri del lavoro subordinato, l'onere di allegare e provare circostanze sufficienti a integrare la fattispecie dell'art. 2094 c.c., quale elemento costitutivo del diritto alla retribuzione (in tal senso Cass. S.U. 13533/2001; Cass 2728/2010; 10262/2002; Cass. 1526/97), dovendosi escludere una presunzione di subordinazione, in quanto spetta al soggetto interessato allegare tempestivamente e provare gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata. Giova altresì rammentare che - secondo giurisprudenza consolidata - ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento.

della Corte di Cassazione è costante e uniforme nel ritenere che ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo, costituisce requisito fondamentale il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di

un'assidua attività di controllo e vigilanza delle prestazioni lavorative. ### di tale vincolo deve essere concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto subordinato che di rapporto di lavoro autonomo (cfr. ex plurimis Cass. n. 29646 del 2018). La difficoltà, se non l'impossibilità di tracciare un modello unitario e generale di subordinazione, inoltre, ha reso necessaria, da parte della giurisprudenza, l'elaborazione di alcuni indici presuntivi, dalla cui presenza ricavare la sussistenza del vincolo di subordinazione (assoggettamento a poteri direttivi ed organizzativi del datore di lavoro, il rispetto di un orario fisso, continuità del rapporto, predeterminazione di un compenso costante, inserimento istituzionale all'interno dell'organizzazione d'impresa, mancanza di rischio, obbligazione di mezzi e non di risultati) (cfr., ex plurimis, Cass., sez. lav. 23.1.2009, n. 1717). Pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, tali indici possono consentire di rivelare la sussistenza di una subordinazione (cfr. Cass. 5445/2009). Elemento indefettibile - quindi - del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discrezionale, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato; hanno, inoltre, carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. 3. Rapportando tali consolidati principi al caso di specie non si può ritenere dimostrata la sussistenza

di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la parte resistente. 4. Invero, il ricorrente dà atto di come la prestazione lavorativa in un primo (e rimasto imprecisato) momento dell'anno 2013 fosse soltanto occasionale, salvo poi assumere cadenza pressoché giornaliera in un altro non precisato momento. 5. Anche in sede di interrogatorio libero il ricorrente non ha saputo precisare quando il rapporto di lavoro sia effettivamente iniziato; ha affermato che inizialmente la prestazione era sporadica ("andavo qualche volta"), salvo precisare poco dopo che sin da subito ha avuto carattere assiduo e cadenza pressoché quotidiana. 5.1. Lo stesso ricorrente, del resto, sempre in sede di interrogatorio libero, ha affermato che non aveva alcun obbligo di recarsi a lavoro e che andava dietro richiesta del ### anche in virtù del rapporto di amicizia che vi era ("Non avevo un orario fisso, quando erano le 9:30 mi chiamava e dovevo presentarmi.

Stavo lì tutto il giorno. Se dovevo non andare non andavo, non c'era questo impegno però non è mai quasi successo che non andassi"). 6. Anche le testimonianze assunte non consentono di ritenere dimostrati gli assunti attorei. Si ritiene che non possano trarsi elementi utili dalle deposizioni rese dai testi di parte ricorrente in quanto radicalmente inattendibili. 6.1. La teste ### escussa dal precedente giudicante e chiamata a chiarimenti, ha confermato in maniera generica le circostanze indicate in ricorso per il fatto di essersi recata a trovare il ### al lavoro, in virtù del rapporto di amicizia con il ### stesso, circa 1-2 volte a settimana. La deposizione appare affetta da una intrinseca inverosimiglianza: la teste afferma di essersi recata sul luogo di lavoro del ### per mere ragioni di amicizia e senza esigenze oggettive, un numero esorbitante di volte, pur essendo residente in provincia di ### e dunque in luogo ben distante da ### Non fornisce alcuna valida ed apprezzabile spiegazione che consenta di ritenere credibile quanto affermato ("Ho dei compaesani a ### quindi mi capitava di passare per ### Biagio"). 6.2. Analoghe considerazioni valgono per la deposizione del teste, ### un altro amico del ricorrente. Anche con riguardo a tale teste traspare lo sforzo di "esagerare" le ragioni e fonti di conoscenza dei fatti oggetto di causa. Il teste ### ha riferito: "ADR del Giudice: conosce il signor ### Lo conosco perché sono andato al B&b del ### a trovare il ###

che faceva dei lavori. Non mi è capitato spesso di andare, ma almeno 3-4 al mese. Io ho un'attività sul litorale di ### e quindi spesso mi trovavo a fare proprio quella strada, il B&b è situato nel Comune di ### Diciamo che quando per la mia attività dovevo recarmi a ### chiamavo il ### e mi diceva di raggiungerlo al B&B. Ci frequentavamo spesso perché al tempo lui era single e poi specie in inverno avevo molto tempo a disposizione, essendo chiuso lo stabilimento, mentre d'estate era spesso lui che mi raggiungeva nel posto di lavoro, comunque sì era una frequentazione abbastanza assidua. ADR del Giudice ricorda in che periodo il ### ha lavorato al B&B del ### Mi sembra nel 2013-2014. (...). ADR del Cavaiola: cosa faceva al Comune di ### e dove si recava? mi recavo spesso a ### per questioni relative agli stabilimenti balneari, in particolare mi recavo al Comune di ### per il rinnovo delle concessioni e anche ad incontri con altri colleghi per problematiche del settore. Siamo riuniti in delle associazioni". 6.3. Il teste appare contraddittorio nello spiegare per quali ragioni si recasse presso il B&B del ### a trovare il ### Il teste riferisce di essersi recato presso il B&B spesso (4-5 volte al mese) mentre si dirigeva a lavoro in uno stabilimento nel litorale di ### tuttavia, come evidenziato dalla parte resistente il B&B è sito in luogo distante dal lungo mare (a ### in via "Canale" ###, sicché non emerge con chiarezza per quali ragioni il teste fosse tenuto a percorrere proprio quella strada (ossia la strada ove è sito il B&B del ### per recarsi sul lungomare di ### Del resto, subito dopo il teste cade in contraddizione asserendo - al contrario - che nel periodo estivo era spesso il ### a raggiungerlo nello stabilimento balneare ove lavorava. Il teste riferisce che in inverno aveva più tempo a disposizione e che aveva modo di recarsi a ### per questioni relative ad attività associative degli stabilimenti balneari, senza tuttavia riuscire a precisare in maniera sufficientemente certa e credibile tale frequentazione. 7. A fronte di tale contraddittorio compendio testimoniale, non soccorrono neanche gli indici sussidiari della subordinazione: non è dedotto che il ricorrente percepisse un compenso fisso; non è dedotto che il ricorrente fosse sottoposto ad un orario fisso ed etero impartito dal datore di lavoro; non è provato che gli attrezzi asseritamente usati dal ### fossero forniti dal datore di lavoro (cfr. deposizione del teste ###. 8. Infine, osserva il

Tribunale che a fronte di un sì carente quadro asseverativo la sola mancata presentazione della parte resistente a rendere interrogatorio formale, che, come anticipato, si inserisce in un complessivo quadro probatorio del tutto insufficiente, non consente di ritenere dimostrati i fatti controversi (cfr. in tal senso anche Corte appello ### sez. II, 05/06/2018, n.1522). 9. In definitiva, se non può negarsi in assoluto che una qualche attività lavorativa sia stata effettivamente svolta dal ### non vi è prova che tale attività si sia svolta nelle forme del lavoro subordinato.>>. 5. Avverso tale decisione propone l'odierno appello ### sulla base di due motivi d'impugnazione. ### è rimasto contumace nel grado. 5.1. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante censura la sentenza per l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e del contegno processuale della controparte, nonché per l'omessa valutazione di fatti decisivi pacificamente ammessi dal ### Deduce che la sentenza impugnata sarebbe destituita di fondamento in quanto il giudice del lavoro di ### in modo del tutto illogico, avrebbe basato la propria decisione su erronei presupposti, desunti unicamente dagli approfondimenti istruttori disposti dopo più di sei anni dai fatti di causa e non tenendo minimamente conto delle prove testimoniali ritualmente e regolarmente espletate dal giudice che lo aveva preceduto (nel corso delle quali tutti i testi escussi avevano confermato le circostanze addotte dal ricorrente e poste alla base della domanda), né delle ulteriori risultanze istruttorie (mancata comparizione del resistente a rendere il deferito interrogatorio formale, mancata comparizione dei testimoni di parte resistente, mancata contestazione dell'infortunio) che invece dovevano portare all'accoglimento del ricorso proposto in primo grado con conseguente riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra le parti e risarcimento dei danni fisici subiti a seguito dell'infortunio sul lavoro verificatosi proprio durante lo svolgimento dell'attività di lavoro subordinata e a causa della violazione delle necessarie misure di sicurezza.

Osserva che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, il ricorrente, sia in sede di interrogatorio formale che nel successivo interrogatorio libero, aveva chiaramente confermato il contenuto del ricorso introduttivo, riferendo in particolare che nel periodo intercorrente tra il 2013 e il 2015, e precisamente fino al 28 luglio

2015, aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di ### presso l'attività di B&B.

Censura la decisione per aver errato il giudice di prime cure nel ritenere imprecisato il periodo lavorativo, tenuto conto che ne risultava confermato lo svolgimento nel periodo intercorrente tra il 2013 e il 28 luglio 2015, data dell'occorso infortunio.

Evidenzia, inoltre, che il giudizio di primo grado era stato introdotto al fine del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato al momento in cui si era verificato l'infortunio sul lavoro, sicché l'esatta indicazione del giorno di inizio dello stesso era del tutto irrilevante.

Si duole, inoltre, che il Tribunale di ### abbia erroneamente ritenuto inattendibili le deposizioni rese dai testimoni di parte ricorrente, persone indifferenti, disinteressate ed a diretta conoscenza dei fatti di causa, nonché della contraddittoria gestione del processo, atteso che lo stesso giudice, proprio sulla base delle deposizioni rese dai testimoni escussi, ritenendo provati i fatti di causa, aveva disposto l'espletamento della c.t.u. medico - legale.

Evidenzia che un'attenta valutazione delle prove orali assunte avrebbe dovuto portare ad una decisione diametralmente opposta a quella oggi impugnata, risultando abbondantemente provati gli elementi essenziali che, per costante giurisprudenza, consentono di qualificare come subordinato il rapporto di lavoro intercorso tra le parti: per primo l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro; poi, tutti gli altri elementi ritenuti sussidiari dalla giurisprudenza, quali la natura della prestazione svolta, la continuità temporale della stessa, l'utilizzo di attrezzature e materiali forniti dal datore, l'assenza del rischio imprenditoriale per il lavoratore, la retribuzione percepita, seppure irrisoria e inadeguata al lavoro svolto.

Rimarca, infine, che ulteriore indice di fondatezza della domanda introduttiva sarebbe rappresentato dal comportamento processuale del resistente, non comparso a rendere il deferito interrogatorio formale. 5.2. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante censura la sentenza per l'insufficiente, contraddittoria ed errata motivazione, per l'omessa considerazione delle prove orali risultanti dai verbali cartacei nonché per l'omessa considerazione di fatti decisivi pacificamente ammessi.

Deduce che il giudice del lavoro di ### avrebbe fondato la decisione impugnata unicamente sugli scarni ed incompleti approfondimenti istruttori disposti dopo l'espletamento della c.t.u., ignorando e disattendendo completamente le prove orali assunte in precedenza e risultanti dai verbali cartacei.

Evidenzia che le prove orali precedenti, assunte sugli specifici capitoli di prova ammessi dal giudice, erano state rese ben tre anni prima dei successivi chiarimenti ed erano molto più complete ed esaustive. I predetti approfondimenti, quindi, non avrebbero dovuto costituire gli unici fondamenti della sentenza. Gli stessi, semmai, andavano valutati unitamente alle prove orali ritualmente assunte, meritevoli di essere considerate prioritariamente.

Osserva che il Tribunale di ### pur ritenendo il quadro probatorio del tutto insufficiente e quindi indimostrati i fatti controversi, tuttavia riconosce espressamente che una qualche attività lavorativa sia stata effettivamente svolta dal ### anche se non vi sarebbe la prova che tale attività sia stata svolta nelle forme del lavoro subordinato. Ciò in quanto dalle risultanze istruttorie appare innegabile che il ### abbia effettivamente lavorato per il ### Deduce che sarebbe, tuttavia, innegabile che tale attività sia avvenuta nelle forme del lavoro subordinato, visto che il lavoratore non era dotato di un'autonoma organizzazione, né il Tribunale di ### avrebbe chiarito a che titolo il ### svolgesse la riconosciuta attività lavorativa.

Osserva, poi, che il giudice a quo riconosce espressamente, in riferimento all'infortunio sul lavoro occorso al ### che "non è in contestazione l'accadimento nella sua storicità".

Si duole che, anche sul punto, la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione e non chiarirebbe a quale titolo il ### abbia provveduto alla manutenzione della fontana nel corso della quale ha subito l'infortunio sul lavoro pacificamente riconosciuto.

Evidenzia l'inverosimiglianza dell'affermazione di parte avversa che una persona, di propria iniziativa, si arrampichi su una fontana per effettuare la pulizia e/o manutenzione. 6.I due motivi d'appello devono essere contestualmente esaminati per la stretta connessione, e talvolta sovrapposizione, fra le argomentazioni proposte.

Gli stessi sono fondati. 6.1. ### sentenza esclude la sussistenza della subordinazione perché non sarebbe nemmeno emerso il

momento preciso di inizio del rapporto di lavoro e perché i testimoni di parte ricorrente sarebbero non attendibili. 6.2. Sul primo punto appare condivisibile la doglianza di parte appellante che ciò che interessa nel presente giudizio non è la data d'inizio del rapporto di lavoro, bensì che al 28 luglio 2015, data dell'infortunio del ### quest'ultimo fosse alle dipendenze del ### circostanza che questa Corte ritiene sia stata ampiamente dimostrata dall'istruttoria esperita nel primo grado del giudizio, come si chiarirà nei paragrafi che seguono.

Peraltro, è pacifico che, in precedenza, fra le parti vi fosse un rapporto di amicizia e che il rapporto lavorativo sia iniziato nella forma ambigua della disponibilità offerta dal ### al ### come dal primo sinceramente dichiarato in sede di interrogatorio libero all'udienza del 14 ottobre 2021, salvo però atteggiarsi, immediatamente dopo e comunque dal 2013, in un rapporto di lavoro subordinato, in cui la prestazione era divenuta giornaliera ed obbligatoria su chiamata diretta del ### Anche di ciò il ### dà conto nell'interrogatorio libero dichiarando che "Da quasi subito è diventato un rapporto intensivo sin dal 2013. Andavo tutti i giorni. Se non andavo lì mi chiamava perché aveva bisogno di me. Non avevo un orario fisso, quando erano le 9.30 mi chiamava e dovevo presentarmi" e precisando, altresì, "che era lui che mi diceva cosa dovevo fare, mi rimproverava se stavo facendo una cosa in maniera sbagliata, mi contraddiceva e mi diceva lui di cosa nello specifico mi dovevo occupare."

La particolare modalità della genesi del rapporto di lavoro, originato da una disponibilità offerta per amicizia e tramutatosi in breve in un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, se non permette, dall'istruttoria esperita nel presente processo, di individuare una data precisa di tale trasformazione, permette con sicurezza, però, di affermare che alla data del sinistro oggetto di causa il ### era un lavoratore alle dipendenze del ### 6.3. Quanto appena detto è ampiamente dimostrato dalle deposizioni rese dai testimoni di parte ricorrente, oltre che confermato da quanto riferito dal ### in sede di interrogatorio formale ed interrogatorio libero. 6.3.1. Il testimone ### che ha frequentato per amicizia il ### negli anni 2013 - 2015, ha anch'esso confermato che, inizialmente, la presenza del ### presso il B&B era saltuaria e, poi, successivamente è divenuta fissa,

tanto che lui ogni volta che vi si recava, anche senza appuntamento, trovava il ### intento al lavoro.

Riguardo ai lavori svolti il testimone ha confermato che il ### si occupava del giardinaggio, della manutenzione della piscina e del bungalow annesso alla villa, nonché di piccoli lavori di muratura.

Il testimone ha altresì dichiarato che "in diverse occasioni ho assistito a delle correzioni o disposizioni impartite al ### in merito al risultato dei lavori svolti come ripassare una verniciatura, spostare il fogliame tagliato degli alberi".

In sede di chiarimenti alla deposizione testimoniale, resi in data 16 novembre 2021, il testimone ha, altresì, dichiarato di ricordare che il ### diceva al ### ad esempio, "qui dobbiamo ripassare la seconda mano di verniciatura, caso mai smetti di fare questo, lasciamo asciugare e occupati di tagliare il prato".

Il testimone, quindi, ha chiaramente riferito dell'esercizio, da parte del ### del potere direttivo e conformativo della prestazione resa dal ### il primo, cioè, non solo ordinava i lavori da compiere, ma disponeva anche sulle modalità del compimento, conformando la prestazione lavorativa del dipendente.

Il testimone ha altresì riferito che il ### "non aveva attrezzature di lavoro proprie, ma utilizzava quelle del ### che erano riposte in un magazzino - cantina posto sotto l'immobile... I materiali che il ### utilizzava venivano acquistati o pagati dal Bracciale". 6.3.2. La testimone ### del ### oltre ad avere confermato, sia in sede di deposizione testimoniale sia in sede di chiarimenti resi all'udienza del 14 ottobre 2021, che il ### effettuava lavori di giardinaggio, di manutenzione della piscina e piccoli lavori edili (la testimone riferisce che "pitturava"), ha altresì riferito, in sede di deposizione testimoniale resa all'udienza del 17 ottobre 2018, di aver visto "il signor ### che impartiva direttive al ### sui lavori da svolgere e controllava come erano stati fatti", con ciò confermando l'esistenza in capo al convenuto del potere direttivo, conformativo e di controllo, tipici della potestà datoriale.

La testimone ha, altresì, confermato che il ### aveva le attrezzature necessarie per i lavori che erano riposte in un apposito locale e che provvedeva all'acquisto di quant'altro necessario (tipo la pittura). 6.4. Le circostanze riferite dai testimoni di parte ricorrente trovano precise

conferme anche nella deposizione della testimone di parte resistente ### figlia del convenuto.

Quest'ultima ha confermato la presenza della testimone ### del ### presso il B&B fin dal 2013, specificando che alternava periodi di presenza ed assenza ed una volta si trattenne per la durata di 4 - 5 giorni, come riferito anche dalla stessa testimone del ### che ha rammentato che, in un'occasione, aveva preso una camera insieme con un'amica e i bambini per tre o quattro giorni.

Pertanto, la frequentazione del B&B da parte della testimone del ### è confermata anche dalla deposizione della testimone di parte resistente ### Quest'ultima, poi, ha confermato che il padre aveva la disponibilità di un decespugliatore e di un tagliaerba manuale, così confermando quanto affermato dai testimoni di parte ricorrente che il ### usufruiva dei mezzi messi a disposizione dal ### che provvedeva, inoltre, all'acquisto di quanto altro necessario (ad es. pittura).

La testimone ### ha, poi, affermato non essere vero che il ### effettuasse i lavori di giardinaggio perché a questi ultimi provvedeva un cittadino indiano, di nome ### lavoratore autonomo, che nel periodo estivo si recava presso il B&B con cadenza quindicinale per dare una pulita al viale d'accesso, una potatura alle piante ed il taglio dell'erba, mentre nel periodo invernale vi si recava più raramente.

La presenza del cittadino indiano trova conferma anche nell'interrogatorio formale del ### che ha riferito che nel B&B non andavano a lavorare ditte specializzate, ma i lavori erano effettuati da lui e dall'indiano, specificando poi in sede di interrogatorio libero che l'indiano andava ogni tanto (con ciò confermando la dichiarazione della testimone ###).

La deposizione della testimone ### però, è del tutto inattendibile ove afferma che sarebbe stata sufficiente l'unica presenza quindicinale dell'indiano nel periodo estivo per la manutenzione del giardino; in realtà costituisce un dato di comune conoscenza che - almeno in detto periodo - il giardino richiede un intervento giornaliero, quanto meno per l'innaffiamento delle piante, la pulizia dei viali e dei prati, la rimozione di foglie e fiori seccati dal caldo, ecc.

Parimenti inattendibile è la deposizione della testimone ### nella parte in cui afferma che il ### non si sarebbe occupato della

manutenzione della piscina, perché sarebbe stata sufficiente la pulizia effettuata dal ### a maggio; anche tale dichiarazione evidenzia, quanto meno, che la testimone non è a conoscenza che le piscine richiedono un intervento giornaliero di pulizia, nel periodo estivo di utilizzo, per rimuovere dall'acqua foglie cadute o insetti morti, nonché per rimuovere dalle pareti o prevenire la formazione di alghe che, evidentemente, non sono gradite agli ospiti del B&B, per evitare l'accumulo di impurità, per controllare il livello del cloro, ecc.

Parimenti inattendibile è la testimone ### allorché afferma che il ### non si sarebbe più recato presso il B&B dagli inizi del 2015, affermazione che è smentita dalla stessa memoria difensiva del padre che riconosce che il 28 luglio 2015 l'odierno appellante era presso la struttura ricettiva e si sarebbe arrampicato, per sua autonoma decisione improvvisa e imprevedibile, sulla fontana oggetto di causa. Per quanto riguarda i lavori edili, la testimone ### riferisce che, alla bisogna, veniva chiamata l'impresa di ###. A parte il fatto che i testimoni di parte ricorrente nulla hanno riferito in merito ad imprese che avrebbero lavorato all'interno del B&B ed hanno confermato che i piccoli lavori edili, come la ritinteggiatura delle stanze, era effettuata dal ### la circostanza che venisse chiamata ogni tanto un'impresa non contrasta con la circostanza che il ### prestasse la propria attività lavorativa giornaliera all'interno della struttura ricettiva.

Come affermato dai due testimoni di parte ricorrente, quest'ultima era composta da una grande villa con numerose stanze, un grande giardino, una piscina, inoltre vi era anche un bungalow, sicché è del tutto credibile che avesse bisogno di manutenzione giornaliera, come è normale per tali strutture, in particolare nel periodo primaverile, estivo ed autunnale in cui vi sono ospiti. 6.5. Alla luce della ricostruzione che precede, appare errata la valutazione del giudice di primo grado riguardo all'inattendibilità dei testimoni di parte ricorrente i quali, al contrario, hanno reso dichiarazioni coerenti che trovano precisi riscontri anche nella deposizione del testimone di parte resistente, fondate sulla conoscenza diretta di ciò che hanno visto in occasione delle loro viste al B&B, prive di intrinseche contraddizioni.

Né sono emerse situazioni **personali** tali da far dubitare della genuinità delle dichiarazioni rese, trattandosi di persone estranee alle vicende di causa e che non sono in relazioni **personali** con il ### che

possano portare a mettere in dubbio l'attendibilità della loro deposizione, avendo intrattenuto con l'odierno appellante esclusivamente un rapporto di amicizia.

Pertanto, non appare condivisibile la motivazione della sentenza che, per spiegare la conclusione dell'inattendibilità dei testimoni di parte ricorrente, indaga sui motivi per cui si sarebbero recati presso il B&B, giungendo a sostenere che sarebbero inattendibili perché non avrebbero recato convincenti ragioni del perché di tali visite, senza invece indagare, come avrebbe dovuto fare, sulla intrinseca coerenza e mancanza di contraddizione fra le dichiarazioni dagli stessi rese.

Alla luce delle precedenti osservazioni, si deve quindi concludere che, alla data del 28 luglio 2015, certamente il ### era alle dipendenze di ### 7. Accertato che alla data predetta l'odierno appellante era dipendente dell'appellato, e tenuto conto che non è contestato l'accadimento materiale del fatto - la caduta dalla fontana mentre stava provvedendo alla pulizia di una statua della ### posta sulla sommità -, trova applicazione alla fattispecie l'articolo 2087 ### afferma che il ### avrebbe deciso "autonomamente ed in maniera improvvisa e imprevedibile, di arrampicarsi sulla fontana" e che lui "non poteva impedire al ricorrente di salire sulla medesima fontana, né controllare che lo stesso non stava utilizzando idonee attrezzature di **protezione**".

Le suddette affermazioni non possono essere condivise.

Infatti, una volta accertato che il ### si trovava presso il B&B per prestare attività lavorativa, appare inverosimile la prospettazione che si sia arrampicato sulla fontana per una sua autonoma iniziativa, apparendo invece molto più credibile la versione dei fatti resa dal ricorrente che, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di essere salito sulla fontana perché richiestogli dal ### che era peraltro presente sul luogo al momento dell'infortunio e che lo aiutò anche ad uscire dalla fontana dopo la caduta; in sede di interrogatorio libero, il ### ha precisato che il giorno dell'infortunio il ### gli disse di lasciar stare il decespugliatore e di occuparsi della fontana. ###à del comportamento del dipendente, che abbia posto in essere un'iniziativa esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così elidendo il nesso causale fra la prestazione di lavoro e

l'infortunio, deve essere provata dal datore di lavoro che, nella specie, nulla ha dimostrato.

Anzi, la mancata risposta all'interrogatorio formale deferitogli, alla luce del complesso probatorio sull'esistenza della subordinazione emerso dall'istruttoria, fa ritenere provato che il ### salì sulla fontana non per sua autonoma iniziativa, ma seguendo una ben precisa indicazione del datore di lavoro. 7.1. Afferma la giurisprudenza che "In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere" (Cass. 4980/2023).

E' stato, altresì, affermato che "In tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa" (25597/2021). 7.2. Riguardo all'adozione di misure di **protezione**, il testimone ### ha affermato che "il ### mentre lavorava non ha mai utilizzato **dispositivi** di sicurezza quali caschi, occhiali di **protezione**, guanti, mascherine, scarpe antiscivolo, ecc. ... il ### mentre lavorava indossava abiti ordinari e non invece attrezzature specifiche o strumenti atti a prevenire infortuni sul lavoro" (deposizione resa il 20 febbraio 2018).

La testimone del ### sul medesimo aspetto, ha dichiarato che "mentre svolgeva i lavori, il signor ### indossava indumenti ordinari e non aveva attrezzature antinfortunistiche" (deposizione resa il 17 ottobre 2018).

E' provato, quindi, che il ### non avesse dotato il ### di attrezzature antinfortunistiche o, comunque, anche se lo avesse dotato, che non vigilava perché quest'ultimo le utilizzasse come dovuto.

E' pacifica, quindi, la responsabilità del ### per l'infortunio occorso all'odierno appellante, avendo ordinato a quest'ultimo di salire sulla fontana per pulire la statua posta sulla sommità ed avendo permesso che il ### compisse tale operazione senza le dovute attrezzature di sicurezza, quali scarpe antiscivolo, uso di scale, piattaforme di appoggio, cinture di sicurezza, ecc. 8. Nel giudizio di primo grado è stata espletata c.t.u. medico - legale che ha accertato un danno biologico nella misura dell'8% consistente in "limitazione funzionale della motilità tibiotarsica e sottoastraglica a sinistra" ed un periodo di invalidità temporanea di ottanta giorni di totale e settanta giorni di parziale al 50%. ### peritale, oltre ad essere rispondente a coretti criteri scientifici e logici, non è stato oggetto di alcuna contestazione delle parti, sicché può essere fatto proprio da questa Corte.

La liquidazione può essere effettuata secondo le tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano, metodo di liquidazione equitativa ormai riconosciuto idoneo anche dalla giurisprudenza di legittimità.

Infatti, con recente pronuncia la Corte Suprema ha affermato che le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (Cass. 8532/2020).

Sulla base delle tabelle attualmente vigenti, il danno biologico nella misura dell'8% in un soggetto che, al momento del sinistro, aveva 59 anni, può essere liquidato, tenuto conto dell'incremento del 25% dovuto alla sofferenza, nella somma di € 13.831,00.

Il danno per invalidità temporanea, tenuto conto della somma prevista dalla tabella di € 99,00 per ogni giorno, si può quindi liquidare per la totale di 80 giorni in € 7.920,00 e per la parziale al 50% di settanta giorni in € 3.465,00.

Dall'importo totale di € 25.216,00 deve essere detratto l'importo di € 4.462,19 per l'indennizzo liquidabile dall'### (come da comunicazione dell'### del 4 giugno 2021 in atti).

In particolare, tale importo va detratto dalla somma di € 13.831,00 liquidata a titolo di danno biologico.

Sostiene parte appellante che il predetto importo non dovrebbe essere detratto perché, avendo lavorato senza regolarizzazione, non sarebbe mai stato assicurato all'###. La deduzione è infondata perché l'assicurazione per gli infortuni ha carattere obbligatorio ed opera indipendentemente dall'adempimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di denuncia del rapporto e di versamento dei contributi. Pertanto, rientrando il danno biologico fra quelli coperti dall'assicurazione obbligatoria, il datore di lavoro è tenuto al pagamento del solo danno c.d. differenziale e di quello complementare.

Ha affermato la giurisprudenza che, "In tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita ### anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita "liquidata a norma", implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all'### che può agire in regresso solo per le somme versate; inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione" (Cass. 13819/2017).

In definitiva, quindi, al ### compete il risarcimento del danno differenziale e complementare ammontante complessivamente a € 20.753,81, somma sulla quale devono essere corrisposti gli interessi legali dalla data dell'infortunio fino al saldo, da calcolare sulla somma predetta devalutata alla data del sinistro e successivamente rivalutata

anno per anno. 9. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere regolate secondo il principio generale della soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della controversia (scaglione fino ad € 26.000,00) e dell'attività processuale effettivamente espletata (per il presente grado non si liquida la fase di istruttoria/trattazione che non si è tenuta). P.q.m. Accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede: -dichiara che alla data del 28 luglio 2015, in cui è occorso l'infortunio sul lavoro a ### quest'ultimo era alle dipendenze dell'appellato ### - dichiara la responsabilità di ### in merito all'infortunio predetto e, per l'effetto, lo condanna a risarcire il danno subito da ### che liquida nella somma di € 20.753,81 oltre interessi legali, dalla data dell'infortunio fino al saldo, da calcolare sulla somma predetta devalutata alla data del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno. ### a rimborsare a ### le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo, nella somma di € 3.200,00 per compenso e, quanto al presente appello, nella somma di € 3.000,00 per compenso, oltre iva, c.p.a. e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso all'udienza del 10 gennaio 2024. ### n. 1578/2022